

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN
“SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E DEGLI ALIMENTI” (CLASSE L-25/L-26)**

Indice:

Art. 1 – Premesse e finalità	pag. 1
Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione	pag. 1
Art. 3 - Organizzazione didattica	pag. 2
Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale	pag. 2
Art. 5 – Esami e verifiche del profitto	pag. 2
Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi	pag. 3
Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti	pag. 4
Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti	pag. 4
Art. 9 – Piani di studio	pag. 4
Art. 10 – Prova finale	pag. 5
Art. 11 – Conseguimento della laurea	pag. 5
Art. 12 – Tutorato	pag. 6
Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica	pag. 6
Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi	pag. 6
Art. 15 - Norme finali e transitorie	pag. 7

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina gli aspetti organizzativi e didattici del Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti L-25/L-26, di seguito CdS, in conformità alla normativa vigente in materia, allo Statuto dell’Università di Modena e Reggio Emilia, al Regolamento Didattico di Ateneo, nonché alle altre norme regolamentari vigenti. Il Regolamento Didattico di Ateneo è consultabile on line all’indirizzo <http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html>
2. Il CdS afferisce al Dipartimento di Scienze della Vita.
L’organo collegiale competente è il Consiglio di Corso di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie e degli Alimenti di seguito indicato con CCdS, che svolge la sua attività secondo quanto previsto dallo Statuto e dalle norme vigenti in materia, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.
3. La scheda completa del Corso, nonché la scheda sintetica_(in cui sono riportate le principali informazioni riguardanti i requisiti di ammissione, l’eventuale numero massimo di posti disponibili, la durata, la modalità di erogazione degli insegnamenti e le tasse di iscrizione) sono consultabili on line sul portale www.university.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia <http://www.unimore.it>

Art. 2 – Conoscenze richieste per l’accesso e modalità di ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al CdS devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’iscrizione al Corso è necessario sottoporsi a un test di ingresso obbligatorio volto ad accertare le conoscenze disciplinari di base, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica, come specificato nel Bando di ammissione. Le modalità e la tempistica del test di ingresso obbligatorio saranno riportate nell’avviso che verrà pubblicato sul sito <http://www.unimore.it/bandi/StuLau-Lau.html>. L’esito del test può determinare l’attribuzione di specifici obblighi formativi aggiuntivi (di seguito OFA) secondo le modalità esplicitate nel medesimo; tali OFA sono da soddisfare entro il termine del primo anno di corso secondo le modalità pubblicizzate alla voce “didattica” sul sito: <http://www.dsv.unimore.it>.

3. Lo studente che risulti non aver assolto gli OFA entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre) viene iscritto come ripetente al primo anno di corso. In alternativa, è sua facoltà rinunciare agli studi e re-isciversi al primo anno del CdS, oppure chiedere l'iscrizione ad altro Corso di Laurea, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di quest'ultimo.

4. Al fine di consentire l'assolvimento degli OFA sono previste specifiche attività formative propedeutiche e integrative pubblicizzate alla voce "didattica" sul sito: <http://www.dsv.unimore.it>. Il debito si ritiene assolto con il superamento di una prova specifica sulla materia corrispondente prima di sostenerne l'esame e comunque entro la data di inizio delle attività didattiche del secondo anno di corso (30 settembre).

Art. 3 - Organizzazione didattica

1. Il CdS può essere articolato in uno o più curricula, che sono attivati secondo quanto indicato, per la coorte di immatricolati nell'anno accademico di riferimento, nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it. Le informazioni sono altresì pubblicate sul portale dell'Università di Modena e Reggio Emilia www.unimore.it.

2. Le attività formative programmate per la coorte di studenti immatricolati nell'anno accademico di riferimento, l'elenco degli insegnamenti previsti nei vari anni di corso con riferimento ai settori scientifico-disciplinari e agli ambiti disciplinari in cui si articola l'ordinamento didattico del CdS, la loro eventuale organizzazione in moduli, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa sono consultabili nella scheda sintetica del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito www.unimore.it/ e sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita <http://www.dsv.unimore.it>.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, per ciascun insegnamento o modulo i nominativi dei docenti responsabili, gli obiettivi formativi, i programmi, le eventuali propedeuticità, i metodi didattici adottati, i risultati di apprendimento attesi e i metodi di accertamento dei risultati di apprendimento.

I calendari delle lezioni e degli esami sono consultabili nella scheda completa del corso pubblicata sul portale www.universitaly.it oppure sul sito www.unimore.it/ e sul sito del Dipartimento di Scienze della Vita <http://www.dsv.unimore.it/> alla voce Didattica.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, assicurando che almeno 13 di esse siano a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, indicate nell'ordinamento didattico del corso di studio.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata in due periodi didattici (semestri).

Art. 4 - Iscrizione a tempo parziale

1. Il CdS prevede l'iscrizione a tempo parziale per gli studenti che ne facciano domanda per comprovate ragioni personali, economiche o sociali, per tutti gli anni di corso. Tale regime prevede un impegno pari alla metà di quanto previsto per l'anno di corso di riferimento, fermi restando gli eventuali obblighi di frequenza di cui al successivo art. 5 comma 6. L'opzione resta ferma per due anni accademici.

Art. 5 – Esami e verifiche del profitto

1. Per ciascuna attività formativa è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Nel caso di un insegnamento integrato o comunque articolato in più moduli, l'accertamento del profitto dello studente determina una votazione unica sulla base di una valutazione collegiale, contestuale e complessiva. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce una votazione espressa in trentesimi o una idoneità, unitamente ai CFU attribuiti all'attività formativa.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o prova scritta o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. In ogni caso le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate nonché i relativi criteri di valutazione sono indicati prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa, compilando e aggiornando le schede insegnamento.

Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

Le verifiche del profitto si svolgono previo accertamento dell'identità dei candidati e sono effettuate in presenza di pubblico.

4. Di norma non sono previsti accertamenti in itinere.

5. La conoscenza della lingua inglese verrà verificata attraverso Placement test, che è obbligatorio per tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea di 1° livello, deve essere sostenuto prima dell'inizio delle lezioni di lingua inglese e, in caso di conseguimento di un livello di conoscenza pari a B1, secondo i criteri stabiliti dal Quadro di Riferimento Comune Europeo (CEFR), consente il riconoscimento dell'esame di Lingua inglese. Nel caso che lo studente non ottenga l'idoneità a seguito del Placement test, e non sia in possesso di certificazioni linguistiche che attestino un livello di conoscenza pari almeno a B1, la conoscenza della lingua inglese verrà verificata nell'esame finale, al termine delle lezioni di Inglese.

Le competenze di abilità informatiche e telematiche potranno essere acquisite tramite un corso appositamente attivato; alternativamente, agli studenti in possesso di idonea certificazione saranno accreditati i 2 CFU relativi.

I risultati degli stages/tirocini verranno verificati attraverso: la compilazione di due questionari di valutazione del tirocinio da parte, rispettivamente, del tutor aziendale e del tirocinante; la valutazione della relazione finale dello studente da parte del tutor scientifico; la valutazione della corretta compilazione del "foglio ore" con approvazione del tutor aziendale; l'approvazione finale da parte della Commissione Tirocinio della correttezza e completezza di tutti i documenti di cui sopra.

I risultati dei periodi di studio all'estero verranno riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studio dopo verifica della coerenza delle attività svolte all'estero con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea.

6. Per poter sostenere la verifica finale del profitto e conseguire i CFU relativi a ciascun insegnamento, non sono previsti obblighi di frequenza e la relativa attestazione viene attribuita d'ufficio.

7. Per ogni attività formativa vengono fissati almeno sei appelli di verifica del profitto per anno solare (inteso come i 12 mesi successivi alla conclusione dell'erogazione dell'insegnamento). E' consentito fissare appelli per gli esami di profitto solo nei periodi in cui il calendario didattico non prevede lezioni. A questa regola è possibile derogare solo per gli studenti che hanno terminato le lezioni del terzo anno ma sono ancora in corso, per i quali possono essere previsti appelli fino al conseguimento della laurea. Inoltre, in qualunque momento possono essere fissati appelli per gli studenti fuori corso.

8. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 9 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCdS dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi provvedendo eventualmente alla determinazione di nuovi obblighi formativi per il conseguimento del titolo di studio.

9. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo.

Art. 6 – Iscrizione agli anni successivi

1. Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, è richiesta l'acquisizione di un numero minimo di 12 CFU entro il 30 settembre, fermo restando quanto disposto dal precedente art. 2 comma 4 per l'iscrizione al secondo anno in merito all'assolvimento degli OFA.

Per l'iscrizione al terzo anno del Corso di studio non è prevista l'acquisizione di un numero minimo di CFU.

2. Lo studente viene iscritto come fuori corso se, avendo acquisito tutte le frequenze previste per il conseguimento del titolo accademico, si trova in difetto di esami.
3. Lo studente decade dallo status di iscritto qualora non sostenga alcun esame di profitto per otto anni accademici consecutivi. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto tutti gli esami e sia in difetto della sola prova finale non incorre nella decadenza agli studi.

Art. 7 – Iscrizione a singoli insegnamenti

1. Agli interessati che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corso nel quale è impartito l'insegnamento è consentita l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso il corso di studio, per un massimo di due insegnamenti.

Art. 8 – Trasferimenti da altri corsi di studio o da altri atenei e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito senza alcuna verifica delle conoscenze e competenze possedute.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCdS secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
- b) se lo studente proviene da un Corso di Studio appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuta è pari al 100%;
- c) in caso di SSD diversi, verrà valutata dal CCdS la congruità dei contenuti per decidere in merito al riconoscimento o meno dei relativi CFU.
- d) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica (accreditato ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), possono essere riconosciuti i CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente se i contenuti sono coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di laurea.

Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CdS.

Per attività erogate in teledidattica non accreditate ai sensi del regolamento ministeriale di cui all'articolo 2, comma 148, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, eventuali riconoscimenti saranno effettuati caso per caso.

Nel caso in cui sussistano specifiche convenzioni, il riconoscimento di crediti acquisiti presso altre università italiane o straniere può essere determinato in maniera automatica, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti di ateneo e dalla normativa vigente in materia.

2. In caso di convalida integrale di un esame sostenuto e dei crediti acquisiti, viene confermato il voto originario. Il voto originario può essere modificato quando la convalida è subordinata ad un colloquio integrativo, proporzionalmente al numero di CFU da integrare.
3. L'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata alle regole riportate nell'Art. 6 comma 1 del presente regolamento e nel Bando di ammissione.

Art. 9 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti, a partire dal secondo anno del corso, devono completare il piano di studio curriculare con la definizione delle attività formative autonomamente scelte dallo studente. Gli insegnamenti possono essere individuati:

a) nell'ambito di tutti gli insegnamenti attivi e a libera scelta erogati dal Dipartimento di Scienze della Vita, purché non già inseriti nel proprio piano di studi e senza sovrapposizione, anche parziale, dei contenuti d'esame.

b) presso altri Dipartimenti dell'Ateneo. Lo studente che intende scegliere come esami a libera scelta corsi impartiti presso altro Dipartimento dell'Ateneo deve chiedere l'autorizzazione al Consiglio del Corso di Studio, inoltrando la richiesta al Presidente, di norma entro il 30 novembre dell'anno accademico in corso.

Tali attività sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete.

Il periodo per la compilazione dei piani di studio sulla piattaforma ESSE3 è fissato dal 15 novembre al 31 gennaio dell'anno accademico in corso.

Lo studente, nel caso in cui la sua proposta non sia ritenuta approvabile, ha diritto ad essere ascoltato dal Presidente cui esporrà le motivazioni alla base della propria scelta in un colloquio i cui esiti verranno inseriti nel verbale del successivo consiglio del CdS.

Art. 10 – Prova finale

1. In conformità a quanto previsto dall'ordinamento didattico del CdS, la prova finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto, sotto la supervisione di un relatore. La prova può consistere:

a) nella presentazione e discussione di una relazione sull'attività effettuata durante il tirocinio, sotto la supervisione di un docente, presso industrie, aziende o enti esterni, sulla base di apposite convenzioni, oppure presso un laboratorio di ricerca dell'Università di Modena e Reggio Emilia o di altri enti pubblici o privati di ricerca;

b) nella presentazione e discussione di un progetto, comprendente di norma una parte sperimentale, sviluppato sotto la supervisione di un docente;

c) nella presentazione e discussione di un elaborato su argomenti connessi con insegnamenti del piano di studio, assegnati da un docente.

Nel caso in cui relatore e studente lo concordino, l'elaborato scritto può essere redatto in lingua inglese, prevedendo in questo caso anche un riassunto esteso del lavoro/dell'attività svolto/a in lingua italiana.

2. Per ogni studente viene nominato un docente, incaricato di seguire la preparazione alla prova finale e di relazionare in merito alla commissione.

L'assegnazione degli argomenti e l'individuazione del docente di cui sopra avvengono tramite accordo personale tra docente e studente.

3. Le commissioni giudicatrici per la prova finale sono nominate dal Direttore del Dipartimento e sono composte da 7 membri.

Art. 11 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di 180 CFU, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto previste. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Le modalità e i criteri per la valutazione conclusiva devono in ogni caso tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del CdS, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei CFU, delle attività formative precedenti e della prova finale, nonché di ogni elemento rilevante.

3. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi. Il voto minimo per superare la prova è sessantasei/centodecimi. Il voto finale è costituito dalla somma:

- a) della media ponderata per il numero dei CFU dei voti conseguiti in tutti gli esami, trasformata in centodecimi;
- b) di punti 1 di merito attribuibili per la laurea in corso;
- c) di 0,2 punti per ogni lode, fino ad un massimo di 5 (cinque) lodi valutabili;
- d) di punti 1 di merito, qualora siano riconosciuti periodi di studio all'estero all'interno del programma ERASMUS e simili;
- e) di 1 punto attribuibile a tutti coloro che svolgano il ruolo di rappresentanti e che abbiano partecipato alla formazione e che soddisfino i requisiti previsti nell'ambito del "Progetto Empowerment" di Ateneo;
- f) dell'incremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale, fino a un massimo di 7 (sette) punti. Di questi sette punti, 3 sono a disposizione del Docente Relatore, mentre i restanti 4 sono a disposizione di ciascun membro della commissione. L'incremento totale di voto viene definito dalla somma del punteggio attribuito dal Relatore e della media dei punteggi attribuiti dagli altri membri della commissione.

Per i candidati che arrivino ad una valutazione complessiva di almeno 112/110 può essere proposta la lode (indipendentemente dal fatto che siano in corso o fuori corso e dal fatto che abbiano/non abbiano ottenuto lodi negli esami di profitto sostenuti). La lode può essere attribuita solo con giudizio unanime della Commissione.

Per i candidati che arrivino ad una valutazione complessiva di almeno 119/110 può essere proposto dalla Commissione l'encomio (solamente se lo studente è in corso). L'encomio può essere proposto solo con giudizio unanime della Commissione di Laurea ed è attribuito dalla Commissione stessa su delega del Consiglio di Dipartimento.

4. E' possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del CdS (tre anni). E' possibile sostenere le verifiche di profitto delle attività formative dell'anno di corso successivo soltanto dopo aver superato quelle dell'anno di corso cui si è iscritti e quelle relative agli anni precedenti.

Art. 12 – Tutorato

1. Il CCdS organizza attività di tutorato in conformità con quanto deliberato dagli organi accademici e dal Consiglio di Dipartimento. Il CCdS può avvalersi delle eventuali iniziative di Dipartimento e/o di Ateneo.
2. Il CCdS assicura, per quanto di competenza, le necessarie informazioni al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 1, comma 2 della legge n. 370/1999.

Art. 13 – Assicurazione della qualità della didattica

1. Il Presidente è il responsabile della qualità del CdS. Sotto la sua direzione e in coordinamento con il gruppo Assicurazione Qualità – AQ e con il CCdS vengono svolte le attività di assicurazione della qualità, documentate nella Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) e nei Rapporti di Riesame. Gli obiettivi dell'Assicurazione della Qualità sono definiti dal CdS in coerenza con le politiche della qualità stabilite a livello di Ateneo e di Dipartimento.
2. Il Presidente è affiancato nelle attività di assicurazione della qualità da un gruppo di gestione – AQ (coincidente con il gruppo di riesame) che include obbligatoriamente una componente studentesca.
3. Presso il Dipartimento è istituita la Commissione paritetica docenti-studenti che svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse e formula pareri sull'attivazione e soppressione dei corsi di studio. La Commissione, basandosi sull'analisi della SUA-CdS, dei Rapporti di Riesame e di altre fonti, redige annualmente e pubblica per ciascun CdS una relazione in cui viene valutata la qualità dei progetti di Corso di Studio.

Art. 14 – Trasparenza e conflitto di interessi

1. Ai fini di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza dei corsi di studio, ogni ulteriore informazione riguardante le caratteristiche del CdS, nonché i servizi agli studenti e gli altri aspetti di carattere amministrativo sono pubblicati e aggiornati sui siti di Dipartimento e di Ateneo, agli indirizzi www.dsv.unimore.it e www.unimore.it/

2. Nelle prove di ammissione, di verifica del profitto e nelle prove finali il docente che abbia rapporti di coniugio, parentela e affinità fino al quarto grado con il candidato deve astenersi dal prendere parte alla commissione esaminatrice.

Lo svolgimento di dette prove è ispirato ai principi del Codice Etico di Ateneo.

Art. 15 - Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui all'art. 9 del Regolamento Didattico di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità sino all'emanazione di eventuali successive modifiche e/o integrazioni; per quanto compatibile si applica anche agli iscritti di altre coorti.

4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento al regolamento della Scuola, laddove prevista.